

AMBIENTE

Le questioni più rilevanti nel settore hanno riguardato l'inquinamento acustico e ambientale.

Tuttavia, prima di trattare questi argomenti, si ritiene di menzionare una recente legge del luglio 2002 approvata dal Consiglio Regionale portante come titolo "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso", la quale si occupa, come si evince dal titolo, dell'inquinamento per eccessiva luminosità dell'ambiente e conseguente spreco energetico.

Tale legge, pubblicata nel B.U.R. n. 87 dell'01/08/2002 prevede all'art. 10 che, qualora i Comuni ritardino od omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla stessa, il Difensore Civico Regionale assegna un termine per provvedere, decorso il quale, sentito il Comune inadempiente, deve nominare un Commissario ad Acta con poteri sostitutivi.

Tale legge per ora non ha avuto alcun seguito essendo stata impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale in quanto taluni suoi articoli avrebbero conferito alla Regione e agli enti locali poteri non spettanti.

La Corte Costituzionale, il giorno 11/11/2003 ha tenuto udienza di discussione e si è in attesa della pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda, invece l'inquinamento acustico è importante citare la L.R. n. 28/01 portante il titolo: "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dall'ambiente acustico nella Regione Marche".

L'art. 5 di detta legge prevedeva che la Regione stabilisse con proprio atto i principi ed i criteri direttivi per la classificazione acustica del territorio comunale.

Questo adempimento non era stato portato a termine fino al 24/06/2003, data in cui la Giunta Regionale, con atto n. 896 ha deliberato i criteri e le linee guida previsti dalla legge quadro sull'inquinamento in questione.

Pertanto ora i Comuni hanno la possibilità o meglio il dovere di adeguare i propri Piani Regolatori Generali a tali criteri e quindi i cittadini, che si sono rivolti al Difensore Civico per lamentare la mancata attuazione di detta legge, hanno legittimamente sollevato lamentele nei confronti degli Enti inadempienti. Sotto il profilo dell'inquinamento ambientale una questione molto interessante e rilevante ha riguardato la situazione della foce di un fiume che una Associazione Ambientalista ha rilevato essere in situazione di incuria e con presenza di rifiuti tossici e pericolosi quali il cemento, l'amianto, le batterie ecc. Il Comune di competenza, interessato dal Difensore Civico, ha proceduto ad appaltare i relativi lavori di bonifica e ad avviare alle carenze segnalate.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L'ufficio ha ricevuto molteplici richieste di intervento in questo settore.

Oltre alle consuete segnalazioni pervenute da parte dei conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, aventi ad oggetto disfunzioni nella manutenzione degli immobili, nel corso del 2003 sono stati prospettati problemi legati alla cessione in proprietà, all'assegnazione e gestione degli alloggi, ai sensi della Legge 560/1993 e della Legge Regionale n. 44/1997.

In particolare, sono pervenute numerose richieste di intervento da parte di interessati che hanno lamentato talvolta un'interpretazione restrittiva dei bandi di cessione o di assegnazione, nonché un atteggiamento eccessivamente rigido degli Istituti Autonomi Case Popolari che, spesso adducendo motivazioni di carattere meramente formale, hanno negato agli assegnatari la possibilità di diventare proprietari o di subentrare nella proprietà degli alloggi stessi.

La questione più indicativa in questo senso, che merita di essere segnalata, è quella di una contestazione pervenuta da un soggetto, che, in qualità di erede di un conduttore di un appartamento in gestione dello I.A.C.P., si è visto negare il diritto di subentrare nella domanda di cessione in proprietà, presentata dal padre, per mancanza dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Nonostante vari interessamenti, l'Istituto interpellato ha confermato l'iniziale posizione di diniego.

Pertanto, in questo caso l'intervento si è risolto semplicemente nella formulazione di un parere in merito all'interpretazione della norma prevista dalla legge 560/93, per la fattispecie in esame.

L'Ufficio, in questa occasione, ha ritenuto non del tutto pacifica l'interpretazione dello I.A.C.P., esprimendosi, invece, a favore della trasmissibilità del diritto all'acquisto dell'assegnatario, in maniera tale da

consentire, agli eredi aventi titolo, di subentrare nella situazione giuridica del “de cuius”, superando l’ostacolo iniziale.

Tuttavia il parere non è stato accolto dall’Istituto. Come noto, infatti, il Difensore Civico, istituzionalmente non dispone di poteri coercitivi, ma è chiamato a svolgere una attività di semplice mediazione.

Sono inoltre pervenute numerose segnalazioni da parte degli stessi I.A.C.P. con le quali sono state prospettate situazioni di inadempienza dei Comuni rispetto agli obblighi previsti dalla Legge regionale n. 44/1997.

In particolare si è fatto riferimento alla possibilità, per il Difensore Civico, di esercitare gli appositi poteri sostitutivi di cui all’art. 136 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

In altro caso si è denunciato il mancato adempimento, da parte di un Comune, in ordine all’attuazione dell’art. 24 della citata legge regionale, che prevede l’obbligo di provvedere al rinnovo delle graduatorie entro due anni dalla pubblicazione dell’ultimo bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

E’ stato poi segnalato il mancato adempimento agli obblighi previsti dall’art. 76, che prevede il dovere, per le amministrazioni comunali, di affidare la gestione degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale, agli Istituti Autonomi stessi, in conformità ad una convenzione - tipo approvata dalla Giunta Regionale.

In entrambe le ipotesi, la prassi dell’Ufficio è stata quella prevista dall’art. 136 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, ovvero di rivolgersi direttamente ai Comuni invitandoli a provvedere entro un congruo termine, paventando contestualmente la possibilità di avvalersi dei c.d. poteri sostitutivi, per omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

Grazie all’intervento del Difensore Civico, i Comuni interessati hanno tempestivamente ottemperato ai rispettivi adempimenti, con l’effetto di condurre ad un definitivo superamento delle problematiche sollevate.

ENTI LOCALI

Come già osservato anche nella precedente relazione, nei confronti degli Enti locali il Difensore Civico non ha competenza diretta.

Tuttavia, al fine di non lasciare il cittadino privo di qualsiasi aiuto, si sono svolti interventi con apposite segnalazioni, che gli Enti locali molto correttamente hanno riconosciuto dando le risposte richieste e dimostrando piena collaborazione.

Significativa a questo proposito è la questione sollevata da un comitato di cittadini il quale si è opposto ad una decisione del Comune che permetteva la costruzione di un impianto per il gioco delle bocce in un parco attrezzato.

Il Comune, sollecitato dall'Ufficio del Difensore Civico, ha fornito al comitato le normative di riferimento con la planimetria del P.R.G. concernente il Parco Pubblico.

Il referente del comitato si è dichiarato ampiamente soddisfatto dell'intervento dell'Ufficio ed ha ringraziato.

Si osserva, per inciso, che una fattiva e leale collaborazione fra Enti e Istituzioni Pubbliche, comporta sempre dei grandi vantaggi ai cittadini interessati.

INTERVENTI EX LEGGE 241 DEL 1990

Numerose sono state le richieste di tutela pervenute all'Ufficio, da parte di cittadini che hanno lamentato disfunzioni amministrative e ritardi configurabili nelle fattispecie della legge 241/1990.

Le problematiche maggiormente ricorrenti hanno riguardato il mancato rispetto del diritto di accesso alla documentazione amministrativa e la partecipazione al procedimento, sia da parte dell'amministrazione regionale, che di alcuni uffici periferici delle amministrazioni statali situati nel territorio regionale (art.16 L. n.127/97).

Il Difensore Civico, quale organo preposto alla vigilanza sull'operato delle amministrazioni, per le quali ha competenza istituzionale, è intervenuto provvedendo ad interpellare gli uffici interessati, richiamandoli all'osservanza della normativa, talvolta assumendo semplicemente informazioni e notizie utili, che hanno consentito, in definitiva, di superare positivamente il contenzioso.

Un esempio significativo è quello di un dipendente di un'amministrazione statale che è ricorso al Difensore Civico per lamentare la mancata risposta ad una istanza di trasferimento.

Il sollecito del Difensore Civico ha fatto sì che, entro brevissimo tempo dalla segnalazione del caso al competente Ufficio, il ricorrente ottenesse l'assegnazione nella sede da lui richiesta.

In un'altra ipotesi, una dipendente regionale lamentava la presunta omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della L. 241/1990, e rivendicava il proprio diritto alla partecipazione, in qualità di interessata, ad una procedura istruttoria per la liquidazione di compensi dovuti ai sensi dell'art.18 della L.109/94. In questo caso, la mancata comunicazione di avvio era motivata dal fatto che tale procedura istruttoria era riconducibile ad un istituto contrattuale di valenza economica. Trattandosi di una fattispecie

contrattuale, si è ritenuto non applicabile la disciplina della Legge 241/90, in presenza appunto di una precisa disciplina contrattuale.

Analoghe considerazioni sono state formulate in relazione ad un altro ricorso presentato da una Associazione, che chiedeva ad un Comune di prendere visione della bozza del nuovo statuto, in fase di elaborazione. Di fronte a tale situazione, il vigente regolamento comunale, per il diritto di accesso, prevedeva espressamente l'esclusione dall'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi amministrativi generali

In entrambi i casi, il Difensore Civico ha ritenuto legittimo il diniego ai sensi dell'art.24 della L.241/1990 che configura tali fattispecie.

Ad ogni modo, è opportuno segnalare come i predetti ricorsi, siano sintomatici di una più sentita esigenza, sia da parte dei cittadini, che delle Associazioni, di una maggiore partecipazione e preventiva consultazione dei soggetti interessati, quindi in definitiva, di una più diffusa richiesta di trasparenza amministrativa.

E' diventato, comunque, anche a seguito di vari interventi esperiti, più semplice l'accesso agli atti concorsuali: ogni qualvolta viene presentata istanza all'ufficio, i candidati che hanno interesse a presentare ricorso, riescono ad ottenere copie dei verbali redatti dalle commissioni esaminatrici.

INTERVENTI SISMA

Anche nel corso dell'anno 2003, l'Ufficio è stato investito di numerose problematiche riguardanti il settore del sisma e della ricostruzione, con richieste di intervento volte ad accertare la corretta applicazione della legge n° 61/98 avente ad oggetto "...ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi" e delle relative deliberazioni di attuazione, che disciplinano procedure e modalità operative di concessione dei contributi per la ricostruzione.

Vista la complessità di tale argomento, si è sentita particolarmente la necessità di avvicinare i cittadini all'istituto, anche attraverso trasferte periodiche dell'ufficio presso la città di Macerata, provincia particolarmente interessata dagli eventi sismici del 1997, agendo in sinergia con il Difensore Civico comunale.

I casi più ricorrenti sono stati rappresentati per lo più da ricorsi proposti dagli interessati, contro provvedimenti di diniego adottati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, ovvero contro presunte inesattezze, ritardi od omissioni di controlli, da parte delle Amministrazioni comunali competenti, nella fase di accertamento del danno.

Le modalità di intervento dell'Ufficio si sono concretizzate attraverso una preliminare attività istruttoria della pratica e conseguenti adempimenti, avvalendosi della collaborazione dei servizi regionali competenti, in particolare l'Ufficio di coordinamento per gli interventi di ricostruzione post-terremoto ed il Centro Operativo di Muccia e Fabriano, i quali, sia attraverso colloqui diretti con i funzionari responsabili, che con una specifica attività di corrispondenza, hanno consentito all'Ufficio di svolgere un esame obiettivo delle istanze, diretto non solo ad accertare il regolare svolgimento dell'iter procedimentale, ma finalizzato soprattutto al riesame delle istanze escluse.

Ciò premesso, si può citare l'esempio di un cittadino residente a Macerata, anziano e invalido, che ha fatto ricorso al Difensore Civico, contro un provvedimento di diniego alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per il recupero di immobili danneggiati dal sisma. Secondo quanto rappresentato, il diniego era dovuto al comportamento omissivo dell'Amministrazione comunale.

Contestualmente, l'interessato promuoveva anche un ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche per richiedere l'annullamento del citato provvedimento.

A seguito del patrocinio del Difensore Civico, l'Ufficio regionale interessato riteneva che le cause di esclusione dalla riapertura dei termini, essendo ravvisabili nelle evidenti inadempienze imputabili al Comune, rivestivano un carattere meramente formale e non sostanziale, pertanto potevano essere sanate.

In questo caso, l'intervento del Difensore Civico è consistito nella sensibilizzazione dei competenti uffici regionali finalizzata a riesaminare l'istanza.

Dagli esiti delle suddette verifiche, è risultata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per la presentazione di una nuova domanda di contributo, circostanza che ha consentito di ottenere una soluzione positiva della pratica.

Venendo meno le cause che avevano determinato l'iniziale esclusione, il cittadino ha ritenuto opportuno ritirare il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

In altri casi, a seguito di specifici accertamenti, il mancato accoglimento delle istanze di finanziamento risultava legittimo o perché gli istanti avevano inoltrato le domande di contributo fuori dai termini di legge, o perché le stesse risultavano prive degli elementi minimi, per potersi considerare quali richieste formali.

In un ultimo e significativo esempio, il mancato accoglimento dell'istanza di contributo da parte dell'amministrazione regionale era motivato dall'avvenuta esecuzione di opere di ristrutturazione, su un fabbricato già inagibile prima del

sisma, in totale difformità rispetto alle norme tecnico-procedurali vigenti in materia di ricostruzione.

L'esempio è emblematico a dimostrazione del fatto che, soprattutto in materia di contributi per la ricostruzione, spesso, le doglianze dei cittadini, risultano del tutto prive di fondamento.

PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI

Il controllo sostitutivo nei confronti degli Enti Locali, che l'art. 136 del T.U. sulle autonomie n. 267/2000 ha confermato in capo al Difensore Civico Regionale, in caso di ritardo od omissione di atti obbligatori per legge, è stato una delle attività più impegnative per l'ufficio. E infatti, anche nell'anno 2003 sono pervenute varie richieste di nomina di Commissari ad Acta da parte di Enti o privati.

Sono state così avviate positivamente azioni di intervento diretto nei confronti di Enti, rimuovendo in tal modo situazioni di illegittimità o di irregolarità di azioni amministrative.

Nella quasi totalità dei casi sottoposti, in particolare, l'intervento si è risolto positivamente; a volte una semplice richiesta di chiarimenti e di motivazioni dell'omissione e, talvolta, una semplice diffida hanno favorito l'adozione dell'atto omesso.

Solo in due circostanze, trattandosi di approvazione di piano regolatore, sono stati nominati i Commissari ad Acta: uno in provincia di Macerata ed uno in Provincia di Pesaro.

Entrambi gli Enti avevano fatto presente di non essere in grado collegialmente di provvedere al riguardo per incompatibilità della maggioranza dei consiglieri.

QUESTIONI PENSIONISTICHE DI DIPENDENTI DI UFFICI PERIFERICI DELLO STATO

I dipendenti pubblici incontrano notevoli difficoltà nel vedere applicata, da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sentenze a loro favorevoli.

In particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 439 del 23.12.1994 sancisce l'illegittimità dell'art. 1 comma 2 quinquies del D.lg. 384/92 nel senso che la decorrenza economica e giuridica di una pensione devono coincidere.

Alcuni dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, pur essendo stati collocati in quiescenza in data 01.09.93, non avevano percepito per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre alcun emolumento.

L'intervento espletato ha consentito l'applicazione di tale sentenza facendo recuperare agli stessi sia le somme non percepite relative agli ultimi quattro mesi del 1993 sia i 4/12 di tredicesima oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati.

Nel caso di un alto ufficiale dell'esercito, non essendo la Difesa materia di competenza del Difensore Civico, è stato consigliato allo stesso di presentare alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Ancona, ricorso per ottenere l'applicazione dei principi di cui alla sentenza predetta.

QUESTIONI TRIBUTARIE

Anche per l'anno 2003, in materia tributaria sono state registrate numerose problematiche.

Si è trattato per lo più di segnalazioni relative al mancato rimborso di crediti erariali e richieste di tutela in relazione a denunciate illegittimità delle cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda le questioni relative ai tributi statali quali ad esempio I.R.P.E.F., l'Ufficio, in virtù dell'art. 16 della L. n. 127/1997, è intervenuto direttamente nei confronti delle Agenzie delle Entrate operanti nelle Marche al fine di richiedere chiarimenti sullo stato della pratica e sollecitare l'eventuale rimborso.

Nella quasi totalità delle questioni prospettate, il mancato rimborso è dipeso da un ritardo dell'amministrazione finanziaria.

Per le problematiche di particolare complessità, è stato investito il Garante del Contribuente, istituito presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, in attuazione dell'art. 13 della Legge 27.07.2000 n° 212, con il quale è stata avviata da tempo una proficua collaborazione.

Infine, è opportuno evidenziare, come molti cittadini, colpiti da sanzioni amministrative, si siano rivolti al Difensore Civico lamentando disagi ed inefficienze nei rapporti con la Polizia Municipale.

Significativo è il caso di un cittadino di Macerata che si è visto recapitare presso la sua abitazione, un verbale di contravvenzione elevato dai Vigili Urbani del Comando di Roma perché alla guida di un ciclomotore, violava un divieto d'accesso. Avverso la sanzione amministrativa, il cittadino proponeva tempestivo ricorso alla Prefettura di Roma adducendo di non essere mai stato a Roma con il proprio motorino, né personalmente, né da parte di altri, e precisando che la targa del suo scooter non era mai stata asportata.

Avendo ricevuto la relativa cartella esattoriale per il pagamento della sanzione, nonostante l'esposto a suo tempo inoltrato, l'Ufficio, condividendo le argomentazioni prospettate e ritenendo che si trattava di un macroscopico errore materiale nella rilevazione della violazione, richiedeva lo sgravio della cartella di pagamento.

Il Comune di Roma, nella figura del Dipartimento Polizia Municipale, non essendo in grado di recuperare il verbale, non ha accolto completamente la richiesta dell'Ufficio che, a quel punto, ha suggerito all'interessato di fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa.

RICHIESTE GENERICHE DI INTERVENTO DA PARTE DEI CITTADINI

Molti cittadini chiedono al Difensore Civico una forma di assistenza generica per avere indicazioni generali o elementi di indirizzo, consigli ed interpretazioni riguardo a norme e provvedimenti amministrativi, oppure pongono questioni al di fuori della stretta competenza istituzionale, anche di chiara natura privatistica. In alcuni casi in particolare il cittadino si attende interventi per dirimere controversie tra privati, in altre le aspettative sono deluse laddove si evidenzia che le determinazioni assunte dal Difensore Civico non possono essere vincolanti, né lo stesso può sostituirsi agli organi decisionali delle Amministrazioni.

Infatti, ancora oggi la funzione del Difensore Civico rimane poco chiara, anche in conseguenza di una diffusa scarsa informazione, con il risultato così che anche le attese, non di rado sono improprie.

Ne consegue una ricorrente attività che l'Ufficio svolge, sia per chiarire funzioni, attività, modalità di procedere del Difensore Civico, sia per orientare i cittadini verso altri organismi specificamente competenti in relazione alla natura dell'istanza (Garante del Contribuente, Giudice di Pace, Difensori Civici comunali, Patronato sindacale, Associazioni a tutela dei consumatori, ecc.).

E così, anche nei casi non rientranti nella sua competenza istituzionale, considerando che, spesso ci si rivolge al Difensore Civico come ultimo approdo, l'Ufficio ha svolto una importante attività di chiarificazione, spiegazione e semplificazione di determinati problemi, concorrendo ad identificare una soluzione alle diverse questioni, per cui si può ritenere che il ricorrente ha comunque tratto beneficio all'azione del Difensore Civico.

SANITA'

Come ogni anno, l'argomento sanità registra un numero di richieste di intervento considerevole.

La piena attuazione della legge sulla privacy e la errata lettura della stessa in campo sanitario può creare lungaggini burocratiche risolvibili con il buon senso. Esempio chiarissimo è stato il caso di un padre che si è visto negare la cartella clinica del figlio ed ulteriori spiegazioni sul tipo di terapia che sarebbe stata eseguita durante il ricovero.

Il fatto è avvenuto presso un Ospedale di zona: il bambino è stato ricoverato dalla madre che ha dichiarato di essere in fase di separazione consensuale con il coniuge.

I sanitari, prima di procedere alla terapia, avendo il padre la patria potestà, hanno richiesto la firma del modulo relativo al "consenso informato" ad entrambi.

All'atto delle dimissioni, il padre ha richiesto copia della cartella clinica ma la stessa è stata negata.

A seguito dell'intervento effettuato e documentando ulteriormente, oltre a quanto già fatto dall'interessato, è stato possibile far ottenere copia della suddetta cartella clinica.

A causa di una vaccinazione una ragazza di 24 anni è diventata allergica ai farmaci.

Uniche cure ritenute efficaci per tali patologie e richieste sono quelle omeopatiche, costose e non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Attraverso varie petizioni si è arrivati ad una intesa con il Servizio Sanitario della Regione Marche che, in via straordinaria, ha provveduto ad erogare all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza le somme necessarie per il rimborso delle medicine omeopatiche.